



Repubblica italiana
Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente (relatore)
Cristina Ragucci	Primo Referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario

nella Camera di consiglio del 9 luglio 2024;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

Visti gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati

dalla deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006 e dalla deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010 resa dalle Sezioni riunite in sede di controllo;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Narcao (SU) con nota n.968 del 5 febbraio 2024 e trasmessa a questa Sezione dal Consiglio delle Autonomie locali della Sardegna con nota assunta al protocollo della Corte in data 27 giugno 2024 prot. 3408;

Visto il decreto n. 19 del 27 giugno 2024, con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria a se stesso;

Vista l'ordinanza n. 8 del 4 luglio 2024 con cui il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per la Camera di consiglio del 9 luglio 2024 per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Presidente Antonio Contu;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Narcao, con la nota più sopra citata, ha chiesto a questa Sezione di esprimere un parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sui seguenti quesiti:

- 1) se la nuova indennità di funzione lorda degli amministratori locali della Sardegna, determinata a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, integrato dall'art. 3 comma 5[^], della legge regionale 19 dicembre 2023 n. 17, vada decurtata del 10%, ai sensi dell'art. 1 comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- 2) se, alla misura lorda del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali stabilita dall'art. 4 della L.R. n. 1/2023 debba essere applicata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266/2005.

1. Ammissibilità soggettiva.

Trattasi di istanza che non presenta profili di inammissibilità soggettiva, in quanto avanzata nel rispetto delle ordinarie forme rituali, cioè per il tramite del CAL Sardegna, e sottoscritta dal Sindaco del Comune interessato, nella qualità di rappresentante legale generale dell'ente stesso ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.

267/2000.

2.Ammissibilità oggettiva.

Ai fini dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, occorre procedere alla verifica della riconducibilità del quesito nel perimetro della "materia di contabilità pubblica", così come delineato dalla giurisprudenza contabile ai fini dell'esercizio della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. La disamina di tale requisito deve essere compiuta facendo applicazione dei criteri di massima definiti sia dalla Sezione delle Autonomie (n. 5/SEZAUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo (in particolare, la deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) che hanno accolto una nozione di contabilità pubblica coincidente *"con il sistema di norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti locali"* e che attiene alla disciplina dei bilanci, all'acquisizione delle entrate, all'organizzazione finanziaria-contabile, alla gestione della spesa, all'indebitamento e alla rendicontazione: in via più generale, a tutti quei profili idonei ad avere impatto sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio; ricomprendendovi, altresì, questioni non direttamente riferibili alla contabilità pubblica in senso stretto, ma che investono l'interpretazione di limiti e divieti *"strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa"* e che conseguentemente pongono problematiche ermeneutiche di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

È stato inoltre precisato che la richiesta di parere deve essere formulata in termini generali ed astratti e non in riferimento alla soluzione di un caso specifico: tanto sia per evitare che l'ausilio di questa Corte possa risolversi in una forma di co-gestione con la Pubblica amministrazione, sia per evitare eventuali pronunce confliggenti con quelle di altre giurisdizioni.

Sul punto si richiamano la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.

17/2020/QMIG e la recente dello stesso organo nomofilattico n. 5/SEZAUT/2022/QMIG del 7 marzo 2022, la quale ha precisato che *"il parere non può essere reso nel momento in cui il caso all'esame si sostanzia in una richiesta specifica e concreta che determinerebbe un'ingerenza della Corte in un'attività di amministrazione attiva dell'ente locale"*.

Ne consegue che la richiesta di parere in questione deve ritenersi ammissibile, in quanto involve una specifica normativa di contenimento della spesa pubblica.

3. Merito.

L'art. 3, comma 1^a della L.R. 9 marzo 2022, n. 3 recante "disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna" dispone che "La Regione, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera b) della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), al fine di garantire il funzionamento degli istituti e organi democratici della Sardegna, prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci della Regione ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, è parametrata al trattamento complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano...nelle seguenti misure massime" (segue l'importo delle misure). Al comma 2 sono indicate le misure delle indennità da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali.

Peraltro, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG, si è espressa sulla correlativa materia delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 1, commi 583-586 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

A tale riguardo ha espresso il principio di diritto che: "La decurtazione del 10% dell'indennità dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, prevista dalla legge n. 266/2005, non è applicabile ai nuovi importi della medesima, così come integralmente rideterminati dall'art. 1, commi 583-586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La Sezione delle Autonomie, pertanto, negando il carattere strutturale della decurtazione di cui alla legge n. 266, ha affermato che la stessa "residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024 o, opzionalmente, dal 2022".

Pertanto il principio espresso dalla Sezione delle Autonomie, nel presupposto del carattere novativo della nuova disciplina concernente le indennità degli amministratori degli enti locali delle Regioni a statuto ordinario - introdotta dall'art. 1, commi 583-586 della L. n. 234/2021 - e della correlativa esclusione del carattere permanente e strutturale della decurtazione del 10% previsto dalla L. n. 266/2005, induce a ritenere che siffatta conclusione vada estesa alla analoga e speculare normativa della Regione Sardegna introdotta con la citata L.R. n. 3 del 2002, ispirata ai medesimi criteri di riformulazione e riparametrazione delle predette indennità.

Per le medesime ragioni, e sorretta dalla stessa logica, va data risposta in termini analoghi al secondo quesito proposto dal comune di Narcao, nel senso che alla misura lorda del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 1/2023 non debba essere applicata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

P.Q.M.

La Sezione rende il parere nei termini più sopra esposti

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Narcao ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato in Cagliari nella Camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Firmato
IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 9 luglio 2024

Firmato

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus